

# **COMUNE DI FOSDINOVO**

Prov. di Massa Carrara

## **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

(approvato con deliberazione del C.C. n.8 del 28/02/2002)

# **INDICE**

## **TITOLO I "PRINCIPI GENERALI"**

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali

## **TITOLO II "ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E BARBIERE"**

- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 7 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 8 Esercizio dell'attività

## **TITOLO III "ATTIVITA' DI ESTETISTA"**

- Art. 9 Requisiti
- Art. 10 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 11 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 12 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 13 Esercizio dell'attività

## **TITOLO IV "NORME FINALI"**

- Art. 14 Norme transitorie
- Art. 14 Disposizioni finali
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Validità del regolamento

ALLEGATO A -DELIMITAZIONI DELLE AREE E CARTOGRAFIE

ALLEGATO B -AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI - DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

ALLEGATO C -REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

ALLEGATO D -PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ALLEGATO E -PLANIMETRIA DEL COMUNE - ZONIZZAZIONE

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
  - a) attività di barbiere e parrucchiere, l'attività disciplinata dalla Legge 14/2/1963, n.161;
  - b) attività di estetista, l'attività disciplinata dalla legge n.1/1990, che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti;
  - c) requisiti professionali, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;
  - d) requisiti strutturali, i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;
  - e) procedimento autorizzatorio, il procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 1, 10 comma 1, 15 comma 1;
  - f) procedimento mediante denuncia di inizio dell'attività, il procedimento di cui all'art. 5 comma 2, 10 comma 2, 15 comma 2;

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività:
  - a) di barbiere e parrucchiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modificazioni ed integrazioni;
  - b) di estetista ai sensi e per gli effetti della legge 1/1990 e della Legge Regionale n. 74/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni;
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
  - a) delimitazioni delle aree e cartografie
  - b) distanze minime tra esercizi e rapporto fra esercizi e popolazione
  - c) requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature
  - d) prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963 e dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 74/1994 si applicano a qualunque soggetto eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

### **Art. 3 Principi generali**

1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
  - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
  - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;

- c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998 e del Regolamento Comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 8/5/2000;
  - e) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.
2. Al procedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, anche se esercitate a titolo gratuito, si applica il D.P.R. 447/1998 e le norme sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:
- a) nella Legge 161/1963;
  - b) nella Legge 443/1985;
  - c) nella Legge 1/1990;
  - d) nella Legge Regionale n. 74/1994;
  - e) nel D.P.R. 447/1998.
4. E' ammessa l'autocertificazione, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali nonché in ordine al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti i locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E BARBIERE**

#### **Art. 4**

##### **Requisiti**

- 1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di barbiere e parrucchiere occorre:
  - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963;
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DLgs 490/1994;
  - c) la disponibilità di autorizzazione rilasciabile in rapporto alla densità della popolazione ed il rispetto delle distanze dal più vicino esercizio autorizzato, di cui all'allegato b) del presente regolamento;
  - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - e) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 5 commi 1 o 2.
- 2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
- 3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell' esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento e a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti controlli e rispettate tutte le disposizioni di legge.

#### **Art. 5**

##### **Abilitazione all'esercizio della attività**

- 1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

2. Il subingresso senza modifiche dei locali può essere effettuata immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della denuncia di inizio dell'attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo.
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato.

## **Art. 6**

### **Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività**

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 comma 1 e la denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 5 comma 2, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963;
  - d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
  - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
  - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore) e alle condizioni di accessibilità;
  - g) indicazione della distanza in riferimento all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono esercitate altre attività artigianali (estetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
  - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature;
  - descrizione delle attività che si intendono svolgere;
  - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
  - le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);
3. La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
4. La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in duplice copia (1 originale e 1 copia), compresi tutti gli allegati.
5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione

edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

### **Art. 7** **Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.4:
  - a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere autorizzata;
  - b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
  - c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:
  - a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda o della denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 6;
  - b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
  - a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
  - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
  - c) nei casi previsti dal comma 1.

### **Art. 8** **Esercizio dell'attività**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4.
2. I barbieri e parrucchieri, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure.
3. I barbieri e parrucchieri esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
4. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
  - a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
  - b) l'orario di apertura e di chiusura;
  - c) le tariffe delle prestazioni praticate.

## **TITOLO III** **ATTIVITA' DI ESTETISTA**

### **Art. 9** **Requisiti**

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista occorre:

- a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 74/1994;
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
  - c) la disponibilità di autorizzazione rilasciabile in rapporto alla densità della popolazione ed il rispetto delle distanze dal più vicino esercizio autorizzato, di cui all'allegato b) del presente regolamento;
  - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - f) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 10 commi 1 o 2.
2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento e a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti controlli e rispettate tutte le disposizioni di legge.

### **Art. 10**

#### **Abilitazione all'esercizio della attività**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. Il subingresso senza modifiche dei locali, l'inizio nei medesimi locali di una delle attività paraestetiche di cui all'art. 1 lett. c), la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della denuncia di inizio dell'attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo.

### **Art. 11**

#### **Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività**

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 comma 1 e la denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 10 comma 2, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c)-certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge Legge n. 1/1990 ed alla Legge Regionale n. 74/1994;
  - d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
  - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
  - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore) e alle condizioni di accessibilità;
  - g) indicazione delle distanze in riferimento all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono esercitate altre attività artigianali (estetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
  - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature;

- descrizione delle attività che si intendono svolgere;
  - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
  - le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);
3. La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
4. La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati.
5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

## **Art. 12**

### **Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

2. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.9:
- a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere autorizzata;
  - b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
  - c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:
- a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda/ denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 11 comma 3);
  - b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
- a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
  - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
  - c) nei casi previsti dal comma 1.
  - d) non ottemperi alle prescrizioni intimate entro il termine di 180 giorni;

## **Art. 13**

### **Esercizio dell'attività**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 9.



2. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

3. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:

- a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
- b) l'orario di apertura e di chiusura;
- c) le tariffe delle prestazioni praticate.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Art. 14 Norme transitorie**

1. Tutti gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività di cui all'allegato D e dotarsi delle attrezzature di cui all'allegato C (es. armadietti, asciugamani monouso e sapone a dispenser, contenitore rigido per i rifiuti, cassetta di primo soccorso ecc...) entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I requisiti strutturali di cui all'allegato C non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale anche nel caso di subingresso.

### **Art. 15 Disposizioni finali**

1. Ove, ai sensi degli articoli 7, 12, 17 manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l'incolumità degli utenti l'Ufficio del S.U.A.P., su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell'attività.
2. I termini di tre mesi previsti dagli articoli 7 e 12 possono essere prorogati, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, per un massimo di dodici mesi per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.
3. La decadenza non opera nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività, sfratto qualora l'interessato comunichi all'Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.

### **Art.16 Sanzioni**

1. In caso di violazione alle norme del presente regolamento, nonché delle disposizioni stabilite per gli orari di apertura degli esercizi del settore, è previsto il pagamento di una contravvenzione da un minimo di €80 ad un massimo di €465.
2. In caso di recidività è applicabile il raddoppio della sanzione fino ai limiti massimi.
3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva il responsabile del S.U.A.P. può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **Art.17**

#### **Validità del regolamento**

1. E' abrogato il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di parrucchieri e mestieri affini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 16.10.1971, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le procedure previste dal vigente Statuto comunale.

## Allegato A

### DELIMITAZIONE DELLE AREE E CARTOGRAFIE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio del comune di Fosdinovo è suddiviso in n.2 (due) zone, rappresentate da:

<b>Zona 1</b>	<b>Fosdinovo e frazioni (esclusa Caniparola)</b>
<b>Zona 2</b>	<b>Caniparola (comprese via Montavecchia e Porredo)</b>

Le delimitazioni delle aree sono indicate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

## Allegato B

Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato al rispetto della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente in conformità ai seguenti criteri e con riferimento alle zone funzionali di cui al precedente allegato "A":

Ogni nuova autorizzazione verrà rilasciata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della domanda, conseguentemente agli aggiornamenti predisposti dagli uffici.

Entro la prima settimana di gennaio, l'ufficio deve determinare il contingente numerico delle autorizzazioni rilasciabili, valido fino al 31 dicembre dello stesso anno, nonché la consistenza globale dell'attività esercitata zona per zona.

L'autorizzazione per l'apertura di nuove attività dovrà essere rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri:

A) Per quanto attiene alla distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti devono intercorrere **100 metri (cento metri)**, dai numeri civici dei relativi ingressi degli esercizi, calcolata secondo il tragitto più breve.

Per le attività esistenti, in caso di trasferimento nella stessa zona funzionale, le distanze con analoghi esercizi sono parimenti determinate in **100 metri (cento metri)**.

B) In rapporto alla densità di popolazione per zone funzionali :

- per le attività di parrucchiere potrà essere rilasciata una licenza ogni **400** abitanti residenti nella zona funzionale interessata, ( o frazione superiore a 200).

-per le sole frazioni della zona n.1 è comunque consentita l'apertura di un esercizio di barbiere/parrucchiere in ciascuna frazione, anche in deroga al limite numerico derivante dalla densità della popolazione.

- per le attività di estetista potrà essere rilasciata una licenza ogni **1000** abitanti residenti (o frazione superiore a 500).

## Allegato C

# REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

## BARBIERI E PARRUCCHIERI

### 1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

E' consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell' esercente, ai sensi dell' art.4, comma 5, della L.4/1/1990, n.1, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui al presente allegato c) e a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d' attesa e siano consentiti controlli e rispettate tutte le disposizioni di legge.

L'altezza minima non deve essere inferiore a m. 2,70. Per i locali esistenti e in caso di subingresso, quando non sia possibile l' adeguamento dell'altezza per motivi strutturali, può essere concessa deroga, previa valutazione dell' ASL.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

Gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento degli ambienti devono rispondere alle normative vigenti ed essere realizzati secondo le norme di buona tecnica e rispettando la normativa in materia di inquinamento acustico.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi similari. Le zone di applicazione delle tinture devono essere munite di idoneo aspiratore.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa. Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Lo smaltimento delle acque nere deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente e del Regolamento Edilizio Comunale.

## 2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

I locali devono avere i requisiti dei locali destinati ad attività lavorativa. In particolare:

- a)-una superficie di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo posto;
- b)-pavimento in materiale lavabile e pareti in materiale lavabile fino ad un'altezza di mt.2;
- c)-un lavabo per ogni posto di lavoro con acqua calda e fredda;
- d)-dotazione di biancheria pulita proporzionale alla attività svolta, conservata in appositi armadietti;
- e)- contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca;
- f)-armadietti a due scomparti per la conservazione del vestiario da lavoro e civile del personale;
- g)-impianto elettrico costruito a norma C.E.I. Prima dell'inizio dell'attività deve essere acquisita certificazione stilata da tecnico abilitato, di rispondenza dell'impianto alla vigente normativa.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

## **ESTETISTI**

### 1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

E' consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell' esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui al presente allegato c) e a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d'attesa e siano consentiti controlli e rispettate tutte le disposizioni di legge.

L'altezza minima non deve essere inferiore a m. 2,70. Per i locali esistenti e in caso di subingresso, quando non sia possibile l'adeguamento dell'altezza per motivi strutturali, può essere concessa deroga, previa valutazione dell'ASL.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in prossimità dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

## 2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

Le zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

**MANICURE - VISO - PEDICURE:** mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

**SOLARIUM VISO:** mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

**SOLARIUM CORPO:** mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

**MASSAGGI - DEPILAZIONE:** mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

**SAUNA:** locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente controindicazioni;

**IDROMASSAGGIO:** mq 5,00 di superficie comprensivo di zona di spogliatoio.



Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

Allegato D

## **PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **BARBIERI E PARRUCCHIERI**

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti antisettici e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che devono essere adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore, è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, sterilizzatrice a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

### **ESTETISTI**

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti antisettici e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, sterilizzatrice a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...) e di altre pratiche potenzialmente nocive (abbronzatura, sauna, ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Gli apparecchi elettromeccanici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 come integrata dalla legge regionale n. 74/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle norme di buona tecnica.